

Codice DB1111

D.D. 19 dicembre 2013, n. 1242

Azienda agri-turistico-venatoria "Castelnuovo Bormida" (AL). Ampliamento.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 116 del 27.06.2001 con la quale è stata istituita l'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Castelnuovo Bormida" di ha 698.61.27 ricadenti nei Comuni di Castelnuovo Bormida, Sezzadio e Rivalta Bormida e ubicati nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. CORRADO Gianni, fino al 31.01.2007;

vista la determinazione dirigenziale n. 31 del 02.03.2005 con la quale sono state istituite due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ha 114.88.10 e di ha 12.34.60;

vista la determinazione dirigenziale n. 13 del 12.01.2007 con la quale veniva rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C, fino al 31.01.2016;

vista la determinazione dirigenziale n. 117 del 24.02.2012 con la quale è stata autorizzata la permuta di superficie dell'azienda, con estromissione di terreni pari ad ha 55.00 ed inclusione di terreni pari ad ha 55.00 senza nessuna modifica della superficie complessiva dell'azienda che risulta essere di ha 698.61.27;

vista la determinazione dirigenziale n. 588 del 28.06.2012 con la quale è stata autorizzata la riduzione di superficie dell'azienda pari ad ha 55.00, per una superficie risultante complessiva di ha 643.61.27;

vista l'istanza in data 19.06.2013, con cui il concessionario chiede un ampliamento della superficie dell'azienda pari ad ettari 50.62.53 nel comune di Castelnuovo Bormida;

considerato che l'azienda agri-turistico-venatoria, in conseguenza di tale ampliamento, assumerà una superficie complessiva pari ad ha 694.23.80;

vista la nota n. 14387/DB1111 del 23.07.2013 con la quale si chiedeva la pubblicazione di avvio del procedimento ex artt. 13 e 14 della l.r. n. 7/2005, avvenuta sul B.U.R. n. 31 del 01.08.2013;

considerato che dall'ATC AL4 – Ovadese e Acquese e dalla Provincia di Alessandria non sono pervenute osservazioni in merito;

considerato che il concessionario è autorizzato a norma dello Statuto del Consorzio ad apportare riduzioni o ampliamenti del territorio che fossero necessarie per il buon funzionamento e per avere confini più individuabili e naturali dell'azienda agri-turistico-venatoria;

considerato che le motivazioni dell'ampliamento sono:

1) la semplificazione dell'individuazione dei confini aziendali;

- 2) la casa di caccia è situata nel territorio oggetto di inclusione, fatto che comporta un miglioramento gestionale in termini di vigilanza, la miglior fruizione dei servizi aziendali per i cacciatori dell'azienda agri-turistico-venatoria ed evita la promiscuità con i cacciatori del territorio a caccia programmata;
- 3) la domanda è anche avvalorata dalle richieste degli agricoltori;

tenuto conto che, per quanto riguarda i territori sottratti alla caccia programmata e inclusi in un'azienda agri-turistico-venatoria, l'articolo 32 comma 1 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i. prescrive che "Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica all'interno dell'A.A.T.V. fa carico al concessionario e deve essere effettuato entro novanta giorni dall'accertamento";

constatato che la richiesta di ampliamento territoriale è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del concessionario, relativa all'ampliamento della superficie dell'azienda pari ad ettari 50.62.53 nel territorio del comune di Castelnuovo Bormida, per una superficie complessiva risultante pari ad ha 694.23.80;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008,

determina

di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l'ampliamento della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Castelnuovo Bormida" ricadente nella zona faunistica della provincia di Alessandria, pari ad ettari 50.62.53, per una superficie complessiva risultante del territorio aziendale di ha 694.23.80, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione.

In relazione a tale modifica territoriale, che avrà efficacia dal 01.02.2014, il concessionario è tenuto a ridelimitare l'area dell'azienda agri-turistico-venatoria, con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P..

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie